

STATUTO

NUOVA DIMORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIRACUSA SR VIA MARIA POLITI
LAUDIEN 3

Numero REA: SR - 146019

Codice fiscale: 01758080897

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-05-2012 - Statuto completo	2
--	---

	ALL. A RACC. N. 15483 REP. N. 92664	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE DURATA	
	Articolo 1	
	Costituzione denominazione e sede	
	E' costituita con sede nel comune di Siracusa la Società	
	cooperativa sociale a mutualità prevalente denominata	
	"NUOVA DIMORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea	
	ordinaria sedi secondarie, succursali, agenzie e	
	rappresentanze nei modi e nei termini di legge.	
	Articolo 2	
	Durata	
	La Cooperativa ha durata illimitata.	
	TITOLO II	
	SCOPO OGGETTO	
	Articolo 3	
	Scopo mutualistico	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata .	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	La Cooperativa può aderire ad una delle associazioni di	
	rappresentanza.	
	Articolo 4	
	Attività sociale	

	La società cooperativa, che ha scopo mutualistico e non	
	lucrativo, è a <u>mutualità prevalente</u> e si propone di agevolare	
	l'inserimento dei propri soci nel mondo del lavoro, quale	
	forza operativa per assicurare posti di lavoro stabili e	
	combattere la disoccupazione.	
	La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza	
	fine speculativo, di offrire, tramite i propri soci, servizi	
	sociosanitari ed educativi di cui alla lett. a) dell'art. 1,	
	della legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché lo svolgimento di	
	attività diverse - industriali, commerciali o di servizi -	
	finalizzate all'inserimento lavorativo di persone socialmente	
	svantaggiate, di cui alla lettera b) art. 1, della legge 8	
	novembre 1991, n. 381.	
	Nell'ambito delle superiori finalità la cooperativa si propone	
	di agevolare l'inserimento dei propri soci siano esse persone	
	svantaggiate che non nel mondo del lavoro, proponendosi quale	
	forza operativa per assicurare in prospettiva posti di lavoro	
	stabili e combattere la disoccupazione.	
	In particolare, la cooperativa si propone di svolgere,	
	stabilmente o temporaneamente, per conto proprio e di terzi,	
	le seguenti attività:	
	-la gestione di servizi sociosanitari ed educativi e di	
	residenze sanitarie assistite;	
	-la gestione di case di riposo per l'alloggio di anziani,	
	compresa la somministrazione di vitto ed indumenti;	

	-la gestione di attività e servizi di riabilitazione, di	
	centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione	
	(case famiglia, case protette e comunità alloggio), residenze	
	turistico-alberghiere a carattere sociale e strutture	
	sanitarie in favore di minori, inabili, anziani e donne in	
	difficoltà;	
	-lo svolgimento di attività di assistenza infermieristica e	
	sanitaria in favore di minori, inabili, anziani e donne in	
	difficoltà;	
	-l'esercizio di attività di telesoccorso e teleassistenza in	
	favore di minori, inabili, anziani e donne in difficoltà;	
	-la prestazione di servizi domiciliari di assistenza, sostegno	
	e riabilitazione da fornirsi sia presso famiglie che scuole o	
	altre strutture di accoglienza in favore di minori, inabili,	
	anziani e donne in difficoltà;	
	-la prestazione di tutti quei servizi, interventi e	
	prestazioni che fanno riferimento alla Legge Regionale 22 del	
	1986;	
	-la prestazione dell'assistenza e della cura ad anziani e	
	soggetti handicappati, anche a domicilio o presso ospedali,	
	case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;	
	-la gestione di asili nido, ludoteche, baby parking, colonie e	
	scuole materne nonché dei servizi ausiliari di collegamento,	
	l'organizzazione e la gestione di attività ricreative estive	
	per bambini, centri di accoglienza per il disagio giovanile e	

	per extracomunitari;	
	-la prestazione, anche a domicilio o presso centri di attività	
	sportiva e centri sociali per l'infanzia, di attività di	
	assistenza e orientamento a bambini e giovani, con lo scopo di	
	garantirne la cura, la salvaguardia e la sorveglianza con	
	riguardo agli aspetti educativi e pedagogici, unitamente alla	
	gestione di servizi socio-psico-pedagogici e sanitari	
	polivalenti;	
	-la gestione di strutture scolastiche e parascolastiche, di	
	centri sportivi, ricreativi, sociali, associazioni di	
	categoria, circoli privati, centri giovanili finalizzati allo	
	svolgimento di attività varie previste dalla legge 328/2000;	
	-la gestione di corsi di recupero e di sostegno, di corsi di	
	aggiornamento, qualificazione, riqualificazione, formazione,	
	usufruendo di tutte le agevolazioni previste dalle leggi	
	vigenti e future nonché di contributi, di finanziamenti	
	agevolati e di tutte le provvidenze in genere, statali,	
	regionali, comunitarie e di ogni altro ente;	
	-effettuare o gestire studi, indagini, censimenti su anziani,	
	handicappati, tossicodipendenti, soggetti a rischio;	
	-la gestione e l'organizzazione di centri per la cura,	
	l'assistenza, la riabilitazione dei tossicodipendenti;	
	-l'acquisto e la gestione diretta d'impianti turistici e di	
	soggiorno, nonché di alberghi, campeggi, centri vacanze ed	
	agenzie di viaggi e turismo;	

	-la promozione di scambi a carattere turistico e culturale nel	
	territorio nazionale e con paesi stranieri allacciando	
	rapporti operativi con enti ed organismi analoghi e che	
	comunque abbiano finalità compatibili;	
	-la creazione, attraverso la prestazione di servizi, di	
	condizioni favorevoli allo sviluppo del turismo sociale e	
	scolastico, agriturismo e di servizi di vita associata;	
	-l'utilizzazione di ogni strumento per la diffusione e la	
	promozione in genere della cultura e della ricreazione, con	
	l'organizzazione e con la gestione di conferenze, mostre,	
	seminari, convegni, attività di sperimentazione e animazione,	
	rassegne cinematografiche e teatrali, feste sociali e	
	folkloristiche, trattenimenti e spettacoli, gite sociali e	
	turistiche;	
	-la creazione e la gestione di centri di cultura, biblioteche	
	o sale di lettura, servizi di segreteria, di dattilografia;	
	-organizzare e gestire servizi di refezione scolastica e	
	centri di cottura, servizi di ristorazione e di bar;	
	-operare nell'ambito delle attività e servizi di solidarietà	
	in ossequio alle leggi vigenti in materia.	
	La cooperativa potrà inoltre provvedere:	
	-alla realizzazione, manutenzione e gestione di un sito	
	internet utile ai fini della diffusione e della promozione	
	delle attività sopra menzionate;	
	-all'acquisto, affitto, comodato od uso di immobili, impianti,	

	aziende, attrezzature e mobili utili al conseguimento dei	
	suddetti scopi;	
	-al compimento di tutte le attività necessarie per la	
	divulgazione ed il consolidamento delle proprie attività.	
	La società potrà altresì estendere la propria attività in	
	settori collaterali, operando per quanto attiene la	
	commercializzazione di prodotti o articoli connessi alla	
	propria attività istituzionale.	
	La società potrà partecipare a consorzi, società, associazioni	
	temporanee e raggruppamenti d'impresa, potrà partecipare a	
	gare d'appalto sia pubbliche che private, potrà usufruire di	
	tutte le agevolazioni fiscali, finanziarie e creditizie,	
	previste da ogni e qualsiasi legge speciale, regionale,	
	nazionale e comunitaria, presente e futura.	
	La società, per il raggiungimento dello scopo e nel rispetto	
	delle disposizioni di legge per le singole materie, potrà	
	compiere tutte le operazioni industriali, immobiliari,	
	mobiliari e commerciali ritenute necessarie ed utili e ancora	
	assumere, sia direttamente che indirettamente, cointeressenze	
	e partecipazioni in altre società aventi oggetto sociale	
	analogo o connesso al proprio, nonché concedere fidejussioni,	
	prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli	
	immobili sociali, a garanzia di debiti e di obbligazioni	
	assunte sempre in funzione del conseguimento dell'oggetto	
	sociale.	

	La società potrà altresì assumere prestiti e mutui anche	
	ipotecari per il finanziamento delle attività sociali.	
	Per il conseguimento di tutti gli scopi sopra detti, la	
	società potrà usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti	
	agevolati, donazioni e di tutte le provvidenze in genere	
	statali, comunitarie e di ogni altro ente; inoltre potrà	
	partecipare alle contribuzioni ed alle incentivazioni e	
	programmazioni delle nuove direttive della UE.	
	La società potrà avvalersi di tutte le agevolazioni previste	
	dalla legislazione vigente e futura, regionale, nazionale ed	
	europea.	
	La società potrà infine acquisire presso i propri soci i fondi	
	necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, con	
	obbligo di rimborso, provvedendo o meno alla corresponsione di	
	interessi, nel rigoroso rispetto delle leggi e dei	
	regolamenti.	
	La società cooperativa deve intendersi a mutualità prevalente	
	in quanto, in ragione del tipo di scambio mutualistico così	
	come determinato in relazione alle tipologie di attività	
	sociali di cui sopra, intende prevalentemente avvalersi nello	
	svolgimento della propria attività dei prestazioni dei soci	
	lavoratori. Gli amministratori ed i sindaci documenteranno la	
	condizione di prevalenza di cui al precedente comma nella nota	
	integrativa del Bilancio, evidenziando i parametri previsti ex	
	art. 2513 c.c.	

	Gli amministratori ed i sindaci documenteranno la condizione	
	di prevalenza di cui al precedente comma nella nota	
	integrativa al bilancio, evidenziando i parametri previsti ex	
	art. 2513 c.c.	
	In relazione alla qualità di cooperativa a mutualità	
	prevalente, la società:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore al 2%	
	rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società,	
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività	
	mutualistica tra la società e i soci saranno disciplinati da	
	appositi regolamenti interni redatti dal Consiglio di	
	amministrazione ed approvati dall'assemblea dei soci.	
	La società potrà svolgere, nei limiti indicati dal presente	
	statuto, la propria attività anche con terzi. La cooperativa	

	potrà aderire ad organizzazioni di rappresentanza del	
	movimento cooperativistico.	
	La cooperativa potrà ricevere finanziamenti dai soci	
	attraverso l'emissione di strumenti finanziari da offrire in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori. La richiesta di	
	finanziamento ai soci viene deliberata dall'assemblea	
	ordinaria dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Articolo 5	
	Numero, requisiti dei soci	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado	
	di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Salvo diversa autorizzazione dell'Organo amministrativo, non	
	possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese	
	identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la	
	valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per	
	l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la	
	Cooperativa.	
	Articolo 6	
	Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,	

	se trattasi di persona fisica:	
	a - l 'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b - l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	c - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali;	
	d - l'espressa dichiarazione di accettazione della clausola	
	arbitrale contenuta negli artt. 34 e seguenti del presente	
	statuto.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti relativi alle persone fisiche,	
	la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti	
	informazioni:	
	- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e l'attività economica svolta.	

	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la	
	quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota	
	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Articolo 7	
	Obblighi del socio	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	- al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta degli	

	Amministratori;	
	- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività	
	mutualistica tra la società e i soci saranno disciplinati da	
	appositi regolamenti interni redatti dal Consiglio di	
	amministrazione ed approvati dall'assemblea dei soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30	
	(trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione	
	da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Articolo 8	
	Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se	
	il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Articolo 9	
	Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	

	alla Società.	
	Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta)	
	giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli	
	Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio,	
	che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le	
	modalità previste dagli artt. 35 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Il socio che rinuncia alla prenotazione di alloggio viene	
	sostituito da altro socio non prenotatario seguendo l'ordine di	
	iscrizione nel registro dei soci.	
	Articolo 10	
	Esclusione	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del	

	socio:	
	a - che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	b - che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti	
	inerenti il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali;	
	c - che non osservi il presente statuto, i regolamenti	
	sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva	
	la facoltà dell'Organo amministrativo accordare al socio un	
	termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d - che, previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del	
	valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e - che non accetti il piano finanziario relativo al programma	
	cui intende partecipare;	
	f - che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo;	
	g - che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla	
	Società o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli	
	per il conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto	
	sociale;	

	h - in caso di interdizione, inabilitazione, condanna ad una	
	pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici	
	uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, è	
	escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.	
	Le deliberazioni assunte dall'organo amministrativo in materia	
	di esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante	
	raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt.35 e	
	seguenti nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla	
	comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Articolo 11	
	Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente delle azioni interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 17, comma	
	4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e,	
	comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente	
	versato e rivalutato.	

	La liquidazione della partecipazione sociale, viene ridotta in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Articolo 12	
	Morte del socio	
	Nel caso di morte la società continua il rapporto, a	
	richiesta, con uno solo degli eredi che dovrà essere designato	
	entro sei mesi da gli eredi legittimi o testamentari.	
	La sostituzione nella qualità di socio è subordinata al	
	possesso, da parte dell'erede designato, dei requisiti	
	richiesti per l'adesione alla Società,	
	Nel caso in cui nessuno degli eredi intenda proseguire nel	
	rapporto associativo, gli eredi o legatari del socio defunto	
	hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente	
	liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le	
	modalità di cui al precedente art. 11.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla	
	data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li	

	rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Articolo 13	
	Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità	
	dei soci cessati	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
	ove questo non sia stato richiesto entro 1 anno dalla data di	
	approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettere b),	
	c), d), e) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei	
	danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata	
	dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della	
	prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile.	

	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	Articolo 14	
	Prestiti sociali	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge.	
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con	
	apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	I prestiti possono essere con restituzione a vista o vincolati	
	per un determinato periodo di tempo; le remunerazioni	
	riconosciute sui prestiti sono differenziate in modo da	
	privilegiare, per la loro maggiore utilità per la Società e	
	maggiore coerenza con le proprie finalità, i prestiti	
	vincolati, anche attraverso l'abbinamento del vincolo	
	temporale alla possibilità di ottenere la restituzione a vista	
	di una parte del prestito.	
	Gli interessi corrisposti sui prestiti dei soci persone	

	fisiche e l'importo complessivo dei prestiti effettuati da	
	ciascun socio persona fisica non possono superare i limiti	
	massimi in vigore per l'applicazione delle agevolazioni	
	fiscali che li riguardano.	
	La raccolta del risparmio non è consentita nei confronti dei	
	soci che siano iscritti nel libro dei soci da meno di tre	
	mesi, non può prevedere l'utilizzo di strumenti a vista o	
	collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento	
	e, in conformità alle disposizioni di legge tempo per tempo	
	vigenti, deve attualmente rispettare, qualora ne esistano le	
	condizioni, i criteri ed i limiti patrimoniali stabiliti, ai	
	sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo	
	1.9.1993, n. 385, con deliberazione del Comitato	
	interministeriale per il credito ed il risparmio e	
	disciplinati dalle relative istruzioni applicative della Banca	
	d'Italia.	
	La cooperativa potrà ricevere finanziamenti dai soci	
	attraverso l'emissione di strumenti finanziari da offrire in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori. La richiesta di	
	finanziamento ai soci viene deliberata dall'assemblea	
	ordinaria dei soci.	
	I prestiti sono utilizzati dalla Società unicamente per il	
	conseguimento dell'oggetto sociale, nei termini e con modalità	
	compatibili con le remunerazioni riconosciute ai soci che li	
	hanno effettuati e con le scadenze previste per il loro	

	rimborso.	
	Le modalità di raccolta e di restituzione dei prestiti con	
	destinazione generale sono disciplinate da un apposito	
	Regolamento, predisposto dal Consiglio di amministrazione ed	
	approvato dall'Assemblea.	
	Le remunerazioni e le altre condizioni economiche applicate ai	
	prestiti sociali sono determinate ed aggiornate dagli	
	Amministratori, così come le condizioni contrattuali la cui	
	definizione ed aggiornamento sono demandate ad essi dal	
	Regolamento deliberato dall'Assemblea; le modifiche al	
	Regolamento sono comunicate ai soci depositanti con le	
	modalità stabilite dallo stesso Regolamento. Il Regolamento ed	
	il foglio illustrativo analitico relativo alle condizioni	
	economiche applicate ai prestiti sociali sono affissi presso	
	la sede della Società; il foglio illustrativo è consegnato a	
	ciascun depositante all'atto dell'apertura del deposito,	
	unitamente a copia del relativo contratto.	
	I prestiti direttamente collegati alla realizzazione di	
	specifici programmi o alla fruizione di specifici servizi sono	
	disciplinati dal Regolamento che ne definisce modalità,	
	condizioni e termini di realizzazione o di fruizione.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Articolo 15	
	Elementi costitutivi	

	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da	
	quote del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero	
	zero)	
	Le quote complessivamente detenute da ciascun socio non	
	possono essere superiori ai limiti di legge. La società ha	
	facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera	
	a) ai sensi dell'art. 2346 del codice civile;	
	- dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'art. 16 e con il valore delle azioni eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci	
	deceduti;	
	- dall' eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;	
	- dalla riserva straordinaria;	
	- da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista	
	per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per	
	deliberazione assembleare non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento	
	della Società.	
	Le somme versate alla società a qualsiasi titolo sono	
	improduttive di interessi.	
	Articolo 16	

	Vincoli sulle quote e loro alienazione	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza	
	l'autorizzazione degli Amministratori salvo il diritto di	
	recesso ai sensi dell'art. 2530 comma 6 C.C..	
	Articolo 17	
	Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180	
	(centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio	
	consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della Società,	
	segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione	
	o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	Gli Amministratori e i sindaci documenteranno la condizione di	
	mutualità prevalente nella nota integrativa al bilancio	
	evidenziando i parametri previsti ex articolo 2513 c.c.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli eventuali utili annuali destinandoli:	
	a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, mai	
	divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la	

	vita della società che allatto del suo scioglimento, anche ai	
	sensi dell'art. 12 della L. 16/12/1977 n. 904;	
	b) il 3% alla costituzione e all'incremento del fondo	
	mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione;	
	c) a fini mutualistici;	
	d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori che non	
	potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni	
	postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato. Nel tassativo rispetto di	
	tale limite massimo il dividendo erogato ai titolari di	
	strumenti finanziari eventualmente in circolazione e posseduti	
	dai soci cooperatori, sarà del due per cento più levato di	
	quello erogato ai soci in base alle quote da questi ultimi	
	detenute;	
	e) ad aumento gratuito del capitale sociale, nel limite	
	massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo	
	dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT per il periodo	
	corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi	
	sono stati prodotti.	
	f) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva	
	straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.	
	L'assemblea che approva il bilancio, oltre a determinare la	
	misura, può sempre deliberare, in alternativa alla	

	destinazione di cui alle lettere c), d), e) ed f), che la	
	totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato alla lettera	
	b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a)	
	o a quello previsto dalla lettera f).	
	In alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà	
	acquistare o rimborsare quote della società con le modalità	
	previste all'art. 2529 c.c.;	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili.	
	Le cooperativa a mutualità prevalente non possono:	
	- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	rispetto al capitale effettivamente versato;	
	- remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	- distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	- dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società,	
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	In caso di scioglimento della società dell'intero patrimonio	
	sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	

	eventualmente maturati sarà devoluto ai fondi mutualistici per	
	la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Articolo 18	
	Ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera, anche, in merito	
	alla distribuzione dei ristorni.	
	In ogni caso, i ristorni non possono che riguardare le	
	eccedenze economiche dell'esercizio di cui si approva il	
	bilancio, in quanto disponibili ai sensi di legge, sempre nei	
	limiti delle eccedenze scaturenti dalle attività svolte con i	
	soci e non possono essere distribuiti in misura superiore al	
	cinque per cento del detto risultato dell'esercizio ed in ogni	
	caso in misura superiore a quanto previsto da speciali	
	disposizioni di legge, anche per singole gestioni	
	mutualistiche.	
	Il ristorno, spettante a ciascun socio cooperatore, da	
	calcolarsi sulla base delle attività svolte con i soci come	
	separatamente evidenziate in Bilancio, può essere distribuito,	
	secondo quanto previsto dall'assemblea dei soci, anche mediante	
	aumento proporzionale della rispettiva quota, in deroga a	
	quanto previsto dall'articolo 2525 c.c.	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	Articolo 19	
	Organi	

	Sono organi della Società:	
	- l'Assemblea dei soci;	
	- il Consiglio di amministrazione o l' Amministratore Unico;	
	- il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	Articolo 20	
	Assemblee	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie in relazione alle	
	materie che formano l'oggetto delle sue deliberazioni.	
	La loro convocazione a cura del Consiglio di Amministrazione	
	deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., o	
	qualsiasi altro mezzo (fax o email) idoneo ad assicurare la	
	prova dell'avvenuto ricevimento, inviata 8 giorni prima	
	dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la	
	data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che	
	deve essere fissata in un giorno diverso da quello della	
	prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la	
	maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di	
	controllo. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi	
	alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Articolo 21	
	Funzioni dell'Assemblea	

	L'Assemblea ordinaria:	
	- approva il bilancio e destina gli utili;	
	- procede alla nomina degli Amministratori;	
	- procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente	
	del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato	
	al controllo contabile;	
	- determina la misura degli eventuali compensi da	
	corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto	
	al quale è conferito il controllo contabile della Società;	
	- approva i regolamenti interni;	
	- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci.	
	- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'art. 17.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano	
	almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta	
	agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della	
	richiesta.	

	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per	
	argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su	
	proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di	
	una relazione da essi predisposta.	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello	
	statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del	
	codice civile.	
	Articolo 22	
	Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti	
	o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi	
	diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al	
	voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti	
	gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Articolo 23	
	Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	

	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Articolo 24	
	Voto	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che siano in	
	regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla	
	società.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone	
	giuridiche potranno avere un massimo di cinque voti in	
	relazione della partecipazione sottoscritta.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio	
	avente diritto al voto, da un coniugeo un parente entro il 2°	
	grado e che non sia Amministratore, sindaco o dipendente come	
	disposto nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 5 soci	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Articolo 25	
	Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo	
	amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata	

	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Provvede alla nomina di un segretario, anche non socio il	
	Presidente dell'Assemblea.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Articolo 26	
	Consiglio di amministrazione	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 7,	
	eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di	
	volta in volta il numero ovvero da un amministratore unico.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione	
	è scelta tra i soci cooperatori.	
	L'Amministratore Unico dura in carica fino a revoca o	
	dimissione	
	Gli Amministratori possono permanere in carica per più di tre	
	mandati consecutivi.	
	Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta,	
	elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.	
	Articolo 27	
	Compiti degli Amministratori	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati dalla	
	legge all'Assemblea.	

	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed	
	esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 60 giorni gli organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento	
	della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché	
	sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni	
	o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue	
	controllate.	
	Articolo 28	
	Convocazioni e deliberazioni	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	Amministratori o dall'organo di controllo.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	email da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e,	
	nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli	
	Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati	
	almeno un giorno prima della riunione.	

	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Articolo 29	
	Integrazione del Consiglio	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.	
	2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda	
	alla sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
	l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio	
	sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo	
	gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del	
	Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a	
	convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua	
	sostituzione.	
	Articolo 30	
	Compensi agli Amministratori	
	Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio	
	sindacale, determinare l'eventuale compenso dovuto agli	
	Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti	

	attribuiti ad alcuno di essi.	
	Articolo 31	
	Rappresentanza	
	Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza	
	della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	Al Presidente in particolare competono :	
	a) la stipula dei contratti e degli atti di qualsiasi genere	
	autorizzati dal Consiglio di Amministrazione per il	
	conseguimento dell'oggetto sociale;	
	b) la riscossione, da pubbliche amministrazioni o da privati,	
	di pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo,	
	rilasciandone liberatorie quietanze;	
	c) la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti	
	attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi	
	autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado	
	di giurisdizione.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se	
	nominati	
	L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali,	
	Institori e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo	
	amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli	

	atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad	
	estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al	
	riguardo.	
	Articolo 32	
	Collegio sindacale	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui allart.2543	
	comma 1 del Codice Civile, o se comunque nominato, il Collegio	
	sindacale si compone di tre membri effettivi e di due	
	supplenti, soci o non soci, eletti dall'Assemblea.	
	Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere	
	scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili	
	istituito presso il Ministero della Giustizia, i restanti	
	membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti	
	tra gli iscritti negli albi professionali, o fra i professori	
	universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato	
	dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	Articolo 33	

	Compiti e funzionamento del Collegio sindacale	
	Il Collegio sindacale ove nominato, vigila sull'osservanza	
	della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di	
	corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.	
	Fino a quando la Società non sia tenuta alla redazione del	
	bilancio consolidato e non faccia ricorso al mercato del	
	capitale di rischio il Collegio sindacale può esercitare il	
	controllo contabile della Società previsto dall'articolo 2409	
	bis e seguenti Codice Civile.	
	Il Collegio sindacale, in particolare, oltre alle attribuzione	
	previste dalla legge e da altre disposizioni del presente	
	Statuto:	
	- vigila sulla conformità alla legge, al presente Statuto ed	
	alle deliberazioni dell'Assemblea delle delibere assunte dal	
	Consiglio di amministrazione e dei provvedimenti esecutivi	
	delle stesse disposti dal Presidente;	
	- accerta la regolare tenuta dei libri sociali;	
	- accerta, almeno ogni novanta giorni, la consistenza dei	
	valori depositati presso la Società e dei valori e titoli di	
	proprietà della medesima o ricevuti in pegno, cauzione o	
	custodia;	
	- accerta la regolare gestione e la rispondenza alle	
	disposizioni in vigore dei prestiti effettuati dai soci alla	

	Società;	
	- richiede la convocazione del Consiglio di amministrazione o	
	dell'Assemblea quando le risultanze delle attività di	
	vigilanza e di controllo svolte lo rendano necessario,	
	indicando gli argomenti sui quali tali organi sono invitati ad	
	adottare i provvedimenti di competenza;	
	- convoca l'Assemblea, assolvendo i relativi adempimenti, in	
	caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte del	
	Consiglio di amministrazione, può altresì previa comunicazione	
	al Presidente del Consiglio di amministrazione, convocare	
	l'Assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi	
	fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente	
	necessità di provvedere;	
	- cura la iscrizione nel Registro delle imprese, entro trenta	
	giorni, della cessazione dei Consiglieri dall'ufficio per	
	qualsiasi causa;	
	- provvede all'asseverazione della dichiarazione sostitutiva	
	di cui all'articolo 6 del Decreto legislativo 2 agosto 2002,	
	n. 220;	
	- in occasione della approvazione del bilancio di esercizio	
	provvede ad indicare nella relazione prevista dall'art. 2429	
	del Codice Civile i criteri seguiti nella gestione sociale per	
	il perseguimento dello scopo mutualistico .	
	Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai	
	sensi dell'articolo 2513 del Codice Civile.	

	I sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio di	
	amministrazione e dell'Assemblea.	
	Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni; delle	
	riunione deve redigersi processo verbale, trascritto nel libro	
	delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale e	
	sottoscritto dagli intervenuti.	
	Il Collegio sindacale è regolarmente costituito con la	
	presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a	
	maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha	
	diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio	
	dissenso.	
	Articolo 34	
	Controllo contabile	
	Il controllo contabile è esercitato, a scelta dell'Assemblea	
	dei soci, da un revisore contabile o da una società di	
	revisione ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del	
	Codice Civile.	
	L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla	
	società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a	
	tre esercizi.	
	L'attività di controllo contabile indicata nell'art. 2409 ter	
	del codice civile, è documentata dall'organo di controllo	
	contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la	
	sede della società.	
	Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 bis, comma 3	

	del codice civile l'Assemblea potrà affidare il controllo	
	contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Articolo 35	
	Clausola conciliativa	
	Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente	
	insorgenti in rapporto al presente contratto, purché relative	
	a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo	
	di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura	
	di conciliazione della Camera di Commercio territorialmente	
	competente con riferimento alla sede della società, in vigore	
	alla data in cui la controversia è deferita alla	
	conciliazione, oppure, in base alla procedura di altro	
	organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro	
	tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa	
	e concorde richiesta delle parti.	
	Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60	
	giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo	
	che le parti concordino per iscritto, sarà devoluta alla	
	cognizione degli arbitri .	
	Articolo 36	
	Clausola arbitrale	
	Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i	
	soci e la società, anche se promosse da amministratori,	

	liquidatori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti	
	e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al	
	rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale,	
	composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni	
	dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal	
	presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ove ha sede	
	la società.	
	Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di	
	disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del	
	Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più	
	diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha	
	sede la società.	
	I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il	
	Presidente del Collegio arbitrale.	
	La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del presidente	
	del Collegio arbitrale.	
	Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta	
	giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente	
	vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, secondo	
	equità, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche	
	dall'obbligo del deposito del lodo.	
	Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e	
	36 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, pubblicato sulla	
	G.U.R.I. n. 17 del 22/1/2003.	
	Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le	

	eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato	
	tra le parti.	
	Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola	
	compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.	
	Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono	
	essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di	
	almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o	
	dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni,	
	esercitare il diritto di recesso.	
	Articolo 37	
	(Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di	
	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 39	
	(Scioglimento anticipato)	
	Lo scioglimento anticipato della Società, quando ne ricorrano	
	i presupposti di cui all'articolo 2545 duodecies del Codice	

	Civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale,	
	con le maggioranze previste per le modificazioni dello	
	Statuto, decide:	
	- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	
	collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della Società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i	
	poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione	
	di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti	
	necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi	
	compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami,	
	in funzione del miglior realizzo.	
	Il patrimonio residuo risultante dal bilancio finale della	
	liquidazione dedotte le somme necessarie al rimborso del	
	capitale versato e dei dividendi eventualmente maturati - è	
	devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione istituito dalla Lega nazionale cooperative	
	e mutue ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992,	
	n. 59.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Articolo 40	
	(Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	

	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste	
	per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti	
	potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei	
	Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Articolo 41	
	(Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	Articolo 42	
	(Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile	
	contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art. 2519 II comma c.c. si applicano, in quanto	

44 di 44